

Misura 2.3 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (artt. 34 e 35 Reg. (CE) n. 1198/2006)

Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

L'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, può comprendere le seguenti operazioni:

- preparazione cioè operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso quello sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione cioè processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione nella Comunità.

Aiuti ammissibili:

- Investimenti in imprese per migliorare condizioni di lavoro, igiene, salute pubblica, qualità di prodotti e nicchie di mercato, ridurre impatto ambientale, migliorare uso specie poco diffuse e scarti;
- produzione o commercializzazione nuovi prodotti, applicando nuove tecnologie, sviluppando metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione prodotti provenienti dagli sbarchi e acquacoltura locali;
- apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Aiuti non ammissibili:

- trasferimento di proprietà di un'azienda;
- investimenti riguardanti prodotti non destinati al consumo umano;
- commercio al dettaglio.

Gli Stati Membri devono attribuire priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

Gli investimenti riguardanti i prodotti **non destinati al consumo umano** sono finanziati a condizione che si tratti di investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi

Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Area interessata

Territorio regionale.

Criteri di ammissibilità

- Livello progettuale (almeno preliminare).
- Applicazione CCNL e leggi sociali e di sicurezza per impianti esistenti.
- Presentazione di un piano finanziario dell'investimento.
- Oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare eventuale presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento.
- Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto, lo stesso deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto.

Criteri di selezione

- Progetti presentati dalle micro e piccole imprese.
- Progetti presentati da imprese con titolarità femminile.
- Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento.
- Produzioni polivalenti.
- Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori.
- Nuovi impianti.
- Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione.
- Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale.
- Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico.
- Certificazione di qualità del prodotto.
- Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti.
- Certificazione ambientale.